



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74

Del reg.

Data 31.3.2015

COPIA

OGGETTO: Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art. 1, comma 612 legge 190/2014).

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **trentuno** mese di **marzo** nella **Sala Giunta**, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. **Vito DE PALMA** nella sua qualità di **SINDACO**.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Signori di seguito indicati:

	Presenti	Assenti	
Vito DE PALMA	Si		Sindaco
Marilisa MONGELLI	Si		Vice Sindaco
Pietro PARISI	Si		Assessore
Francesco SANTANTONIO	Si		Assessore
Leonardo GALANTE	Si		Assessore
Mario TOMA	Si		Assessore

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Francesca PERRONE** che svolge funzioni di ufficiale verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sulla pratica in oggetto indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimità:

DELIBERA

Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Soggetto proponente: Sindaco

Istruttoria: Area Affari Generali e Area Servizi Sociali

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014)

Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto dal Responsabile Area Affari Generali con la collaborazione del Responsabile Area Servizi Sociali, su iniziativa del Sindaco di cui alla mail del 17.03.2015 e secondo le direttive dallo stesso Sindaco formulate con mail del 30.03.2015;

Esaminato l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* e ritenuto di adottarlo;

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di proposta nei confronti del Consiglio Comunale competente in materia di atti fondamentali in materia di partecipazione a società ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dai Responsabili dei servizi interessati e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs.267/00 e riportati nelle schede allegate;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di adottare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale;

di stabilire, per le ragioni descritte dal Piano, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, nonché del comma 611 della legge n. 190/2014, il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ginosa nelle società CTP SPA e GAL Luoghi del Mito Srl;

di avviare le procedure di cessione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Ginosa nella Farmacia Comunale di Ginosa Srl ritenendo che la stessa non sia indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi del comma 611 lett. a) della legge 190/2014;

di dare atto che la società Ecolturist Sepa è già stata da tempo messa in liquidazione;

di dare atto che la presente deliberazione assume valore di proposta al Consiglio Comunale competente alla definitiva approvazione del Piano ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

di dare mandato all'Ufficio Segreteria di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta al Responsabile dell'Area Affari Generali affinché predisponga la proposta deliberativa di definitiva approvazione del Piano da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, al Responsabile dell'Area Servizi Sociali per opportuna conoscenza, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di propria competenza nonché al Segretario Generale in virtù delle funzioni di coordinamento assegnate dall'art. 16 dal Regolamento comunale per la gestione dei controlli interni approvato con DCC n. 50/2012 in relazione all'avvio dei controlli sulle società partecipate previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si veda la scheda allegata.

Ginosa, 31.03.2015

Il Responsabile Area AA.GG.
(Dott. Nicola Bonelli)


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si veda la scheda allegata.

Ginosa, 31/03/15

Il Responsabile Servizio Finanziario
(Dott.ssa Anna Rizzi)


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Nell'esprimere parere favorevole, si deve comunque rappresentare quanto segue:

1) Lo scrivente ufficio è stato incaricato di predisporre la relazione tecnica relativa al CTP SPA ed al GAI Luoghi del Mito Srl e la relazione ricognitiva relativa all'Ecolturist Scpa nonché la proposta deliberativa di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate con direttiva inviata dal Sindaco per posta elettronica in data 17.03.2015.

In assenza di un Ufficio incaricato di coordinare le attività ed i procedimenti relativi alle società partecipate ed in assenza di regolamentazione in materia di controlli sulle società partecipate da adottarsi con decorrenza dal 2015 ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, lo scrivente ha ritenuto di dover dare esecuzione alla precitata direttiva sindacale al fine di consentire il rispetto dell'imminente scadenza di legge fissata al 31.03.2015.

Non può comunque non farsi rilevare le notevoli difficoltà affrontate a fronte di direttive impartite in prossimità della scadenza dei termini di legge.

2) Si è subito avviata, con l'apporto del Responsabile Area Servizi Sociali Dott.ssa Rosa Pizzulli, che ha curato - in particolare ma non solo - la redazione della relazione sulla società Farmacia Comunale di Ginosa - l'istruttoria del procedimento partendo dall'analisi delle norme, non sempre di facile interpretazione, che sono intervenute a più riprese negli ultimi anni per disciplinare la materia ed in particolare l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244/2007, i commi 563 e seguenti della legge n. 147/2013 ed i commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014.

Si è subito posto il problema relativo all'interpretazione da dare al comma 569 della legge n. 147/2013, nel testo modificato dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014, che stabilisce sostanzialmente che il termine per provvedere alla cessione delle partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007 viene prorogato al 31.12.2014, decorso il quale la partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto e nei dodici mesi successivi la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

L'interpretazione di tale norma è rilevante in quanto il comma 611 della legge n. 190/2014 fa salva la disciplina prevista dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244/2007.

La norma si presta ad una duplice interpretazione:

1) Secondo una prima interpretazione, considerato che le partecipazioni vietate sono quelle che non sono strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali o che non producono servizi di interesse generale (art. 3 comma 27 legge 244/2007) e considerato che la valutazione in merito non può essere fatta in astratto ma deve essere fatta dal Consiglio Comunale come previsto dall'art. 3 comma 28 legge 244/2007, non avendo il Consiglio Comunale deliberato in merito entro la data del 31.12.2014, si potrebbe essere verificato l'effetto del c.d. "recesso ex lege" previsto dal comma 569 della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 16/2014; con la conseguenza che sarebbe inutile predisporre il Piano di razionalizzazione previsto dal comma 611 della finanziaria 2015 in quanto tutte le partecipazioni del Comune di Ginosa sarebbero venute meno ex lege alla data del 01.01.2015 a causa della mancata autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni che avrebbe dovuto essere data entro il 31.12.2014 con delibera del Consiglio Comunale motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 della legge 244/2007;

2) Secondo un'altra interpretazione di carattere sistematico, il recesso ex lege si verifica solo per quelle partecipazioni relative a società che perseguono scopi di natura esclusivamente commerciale e quindi vietate non sussistendo i presupposti per essere mantenute ai sensi dell'art. 3 c. 27 l. 244/2007, indipendentemente dalle valutazioni da parte del Consiglio Comunale e quindi in sostanza per quelle che non rientrano nel campo di applicazione del comma 27 non si verificherebbe il recesso ex lege indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno l'autorizzazione al mantenimento da parte del Consiglio Comunale.

Al riguardo, inoltre, il parere espresso dalla Corte dei Conti Marche con deliberazione n. 25/2014 sembra stabilire che comunque, ai fini della realizzazione del recesso ex lege è necessario che vi sia stato un previo esperimento della procedura di evidenza pubblica per la cessione della quota societaria da dismettere, senza il quale non si può realizzare l'effetto preclusivo rispetto al mantenimento della partecipazione.

Si ritiene di dover aderire alla seconda interpretazione, in considerazione del fatto che l'art. 3 comma 29 parla di cessione a terzi di "società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27" senza fare alcuno specifico riferimento all'atto ricognitorio e autorizzativo del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, in sede deliberante, o lo stesso Sindaco potranno acquisire sulla questione il parere del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di una questione rilevante tanto che la stessa ANCI nel documento denominato "Prime note sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate di cui alla legge 190/2014", dice che tale norma dispone una procedura "che lascia aperte molte criticità in caso di inadempimento".

3) Per quanto riguarda la società Ecolturist, è bene precisare che lo scrivente ufficio, al di là dell'acquisizione dei dati disponibili in Segreteria che è stata effettuata per adempiere alla sopra citata direttiva sindacale del 17.03.2015, può relazionare solo in merito allo stato dei contenziosi, fermo restando che sulla questione relativa ai crediti verso il Comune di Ginosa iscritti nei bilanci dell'Ecolturist la competenza alle valutazioni del caso appartiene all'Area LL.PP. trattandosi di procedimenti relativi a materie di competenza di quell'Area e ferma restando la competenza dell'Area Economico-Finanziaria ad esprimersi sui bilanci approvati e su quelli da approvare;

4) Per quanto riguarda la partecipazione alla Farmacia Comunale di Ginosa, nel prendere atto della direttiva sindacale del 30.03.2015 che ritiene che tale società non svolga funzioni indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rientri pertanto nel disposto del comma 611 lettera a) della legge 190/2014 e tenuto conto della relazione inviata dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali in data 30.03.2015, nella quale si mette in risalto ampia giurisprudenza della Corte dei Conti che ritiene l'attività di gestione della farmacia comunale quale servizio pubblico essenziale in quanto diretto a integrare un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione quale quello alla salute, si ritiene che la scelta di mantenere o meno tale partecipazione si caratterizzi quale scelta principalmente di merito di competenza dell'organo di indirizzo politico che sfugge dunque alle valutazioni oggetto del presente parere che verte sulla regolarità tecnica del procedimento e dell'istruttoria compiuta;

5) Per quanto riguarda la partecipazione societaria al GAL Luoghi del Mito Scrl, lo scrivente ufficio ha rappresentato nella relazione preliminare inviata al Sindaco in data 27.03.2015 che tale società formalmente non rispetta il criterio previsto dal punto b) del comma 611 della legge 190/2014 in quanto il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti.

Si è preso atto, tuttavia, nella redazione del Piano, delle valutazioni espresse dall'Amministrazione Comunale con la direttiva del Sindaco del 30.03.2015 circa il fatto che essendo previsto per gli amministratori non un vero e proprio compenso ma un mero rimborso spese di € 30,00 per seduta, non si rientri nel campo di applicazione del criterio predetto, considerato che, ad una prima valutazione della norma, la ratio del legislatore sembra essere quella di eliminare quelle società sostanzialmente inutili a fronte di consigli di amministrazione ai quali vengono elargiti esosi compensi, mentre il GAL svolge rilevanti attività e servizi di interesse pubblico e generale descritte nel Piano a fronte di un modesto rimborso spese erogato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ginosa, 31 marzo 2015



Responsabile Area Affari Generali
(Dott. Nicola Bonelli)

N. Bonelli



Città di Ginosola

Provincia di Taranto

IV Settore Economico-Finanziario

P.zza Marconi - C.A.P. 74013

Tel. 099.8290234 - Fax.099.8244826

Cod. Fisc.: 80007530738 - P.I.: 00852030733

e-mail: a.rizzi@comune.ginosola.ta.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Preso atto della previsione normativa prevista dall'art. 612 della legge 190/2014, che impone agli enti locali, entro il 31 marzo 2015, di predisporre un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, monche l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Visto l'art. 3, comma 27, della legge 244/2007 che disponeva (rectius dispone ancora): *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.”*

Rilevato che in merito alle valutazioni espresse in delibera e nel parere tecnico in merito alle partecipazioni detenute dall'ente della S.p.A. CTP e della S.c.r.l. GAL – Luoghi del Mito non si rilevano divergenze valutative, diversamente per ciò che attiene la valutazione tecnica della proposta di dismissione delle quote della Farmacia comunale si precisa quanto segue:

1. La normativa di riferimento delle farmacie comunali non è riconducibile alla normativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ma trattasi di settore in deroga, così come previsto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, come convertito in legge n. 166/2009, che ha esplicitamente escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, c. 34, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, regime che con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 4 si ritiene continui ad essere comunque applicabile.

2. In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio di Stato (sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336), per il quale il servizio farmaceutico erogato tramite farmacie comunali costituisce servizio pubblico di rilevanza economica, che è regolato da una sua specifica disciplina.
3. Rispetto a quanto detto sub 1) e 2) si ritiene che la farmacia comunale pur essendo oggetto del piano di razionalizzazione delle società partecipate non è soggetta all'obbligatorietà della dismissione delle quote societarie ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge 244/2007;
4. In specie la farmacia in questione è conforme alla normativa comunitaria, avendo scelto il socio maggioritario con procedura ad evidenza pubblica, garantendo tutti i principi imposti dall'unione europea, inoltre l'attività esercitata risulta in attivo negli ultimi tre esercizi avendo versato all'ente un utile circa di € 40.000,00 annui, rispettando i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività gestita;
5. Ulteriori valutazioni di carattere economico fanno rilevare costi di personale per l'ente pari a zero, costi di governance pari a zero, conflittualità con il socio privato pari a zero e contenzioso pari a zero;

Dato atto che l'ente non versa in una situazione di disequilibrio o di deficit strutturale;

Dato atto che il Comune di Ginosa ha una discreta capacità di indebitamento ancora da utilizzare in un momento di congiuntura favorevole come il presente che registra tassi debitori inferiori all'1% che è sicuramente più basso rispetto alla remunerazione del capitale investito dato dal trend di utile;

TANTO PREMESSO

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole a quanto esplicitato nel presente atto, riservandosi di esprimere successivo parere di regolarità contabile in sede di valutazione della quota societaria da dismettere.

Ginosa, 31 marzo 2015

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

Dott.ssa Anna Rizzi



Allegato sostanziale della Delibera G.M.
n. 74 del 31/3/2015 C.C.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Numerosi sono stati negli ultimi anni gli interventi del legislatore diretti a contenere il fenomeno della proliferazione delle società partecipate dagli Enti locali.

La tecnica utilizzata dal legislatore per raggiungere tale obiettivo è stata all'inizio quella di introdurre divieti di costituzione di nuove società o obblighi di dismissione delle partecipazioni possedute (si vedano il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e l'art. 2 comma 27 della legge 244/2007).

Tale tecnica è stata in parte abbandonata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) che ha abrogato alcune importanti disposizioni che miravano ad impedire in qualche modo la costituzione e/o partecipazione degli enti locali a società (la legge 147/2013 abroga ad esempio il citato comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e vari commi dell'art. 4 del D.L. 95/2012 che imponevano lo scioglimento o la privatizzazione delle società strumentali aventi determinate caratteristiche).

La legge di stabilità 2014 – nell'abrogare tale disposizioni – ha tuttavia imposto alle stesse società a partecipazione pubblica di concorrere, a partire dal 2014, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza (art. 1 comma 553) e non ha abrogato l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 relativi al divieto di costituire società o continuare a detenere partecipazioni in società rientranti nel divieto previsto dal comma 27, con ciò manifestando la volontà del legislatore tesa alla riduzione delle società partecipate dagli enti locali.

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale

informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni societarie dell'ente

I. Le partecipazioni societarie

Il comune di Ginosa partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società CTP SPA con una quota del 2,9592%;
2. Società G.A.L. Luoghi del Mito Srl con una quota del 5,248%;
3. Società Farmacia Comunale di Ginosa Srl con una quota del 49,00%;
4. Società Ecolturist Scpa in liquidazione con una quota del 51,00%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione di Ecolturist Scpa per la quale è stata già decisa in passato la messa in liquidazione e per la quale viene comunque allegata una relazione ricognitiva redatta dal Responsabile Area Affari Generali in ossequio alla direttiva sindacale del 17.03.2015.

SCHEDA/RELAZIONE CTP SPA

Il Consorzio Trasporti Pubblici dell'Area di Taranto venne costituito con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 2169 del 09.12.1980 per assicurare il servizio di trasporto extraurbano di pubblica utilità nell'intera Provincia di Taranto.

Con atto notarile per notaio Luca Torricella repertorio n. 44077 fascicolo n. 13680 del 05.08.1995 il Consorzio Trasporti Pubblici per l'Area di Taranto venne trasformato nel Consorzio Trasporti Pubblici (C.T.P.) per adeguarlo al disposto dell'art. 60 della legge n. 142/1990.

Successivamente con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 23 del 30.03.2001 è stata operata con decorrenza dal 30.03.2001, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 422/1997, la trasformazione del predetto Consorzio in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "C.T.P. S.P.A." con sede a Taranto in Via Iago di Bolsena n. 2 (presa d'atto avvenuta con DCC n. 55 del 27.06.2001).

Il Comune di Ginosa detiene il 2,9592% del capitale sociale (n. 7.398 azioni per un importo di € 73.980,00).

Capitale sociale pari ad € 2.500.000,00.

Compensi erogati nel 2013 (dati desunti dal bilancio 2013):

€ 41.319 Amministratore Unico

€ 62.557 Collegio Sindacale e revisore contabile

Nel bilancio 2013 si dà atto che i predetti compensi sono stati ridotti ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. 78/2010.

In data 06 marzo 2015 l'Assemblea degli azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti (Presidente, Vice Presidente e consigliere di Amministrazione).

Numero dipendenti risultante nel bilancio 2013: consistenza iniziale n. 261 - consistenza finale n. 264.

Codice fiscale: 00947380739

Numero REA: 108144

La società svolge le attività indicate nell'art. 2 dello Statuto ed in particolare "la gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella Regione Puglia e per i collegamenti del territorio di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della Provincia di Taranto".

Bilanci ultimi tre esercizi approvati

Risultato esercizio al 31.12.2011: - 59.941,00

Risultato esercizio al 31.12.2012: + 62.279,00

Risultato esercizio al 31.12.2013: - 159.386,00

La partecipazione va mantenuta essendo sicuramente di pubblico interesse in quanto la società espleta specifiche funzioni di interesse generale per la collettività nel settore del trasporto pubblico locale, svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali proprie degli Enti Locali, rientrando il trasporto pubblico locale tra le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'art. 19 del D.L. 95/2012.

Di seguito si riportano i dati relativi ai bilanci 2011, 2012 e 2013.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 59.941	62.279	-159.386

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	4.096.505	2.456.644	2.447.496
C) Attivo circolante	8.479.504	8.894.618	9.163.386
D) Ratei e Risconti	291.531	236.048	294.334
Totale Attivo	12.867.540	11.587.310	11.905.216

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	3.677.555	3.739.734	3.580.348
B) Fondo per rischi ed oneri	63.855	65.305	190.669
C) Trattamento di fine rapporto	6.814.789	5.557.363	4.974.877
D) Debiti	2.311.051	2.224.367	3.158.827
E) Ratei e Risconti	290	541	495
Totale Passivo	12.867.540	11.587.310	11.905.216

Conto Economico

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	16.568.595	16.545.785	18.034.746
B) Costi di produzione	16.880.843	16.620.259	17.731.739
Differenza	- 312.248	- 74.474	303.007
C) Proventi e oneri finanziari	74.095	43.991	1.964
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	418.921	276.016	- 240.946
Risultato prima della imposte	180.768	245.533	64.025
Imposte	201.629	183.354	198.344

Risultato d'esercizio	- 59.941	62.179	- 159.386
------------------------------	-----------------	---------------	------------------

SCHEDA/RELAZIONE G.A.L. LUOGHI DEL MITO SCRL

Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Luoghi del Mito è una società consortile a responsabilità limitata nata nel 2003 su iniziativa di sei amministrazioni comunali della Provincia di Taranto (Mottola, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianò e Palagianello) e di 14 soggetti privati (Coldiretti Taranto, Confcommercio Taranto, Confartigianato Taranto ed altri).

La nascita del GAL Luoghi del Mito può essere fatta risalire alla DGR n. 574/2012 in seguito alla quale il Comune di Mottola si fece promotore della costituzione di un partenariato locale al fine di candidare il territorio individuato dai Comuni sopra citati per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Leader Plus.

A tale scopo il Comune di Mottola si fece promotore di una serie di incontri tra i comuni interessati finalizzati a condividere la procedura da attuare per promuovere il Programma Leader Plus.

La partecipazione dei partner pubblici e privati al Gruppo di Azione Locale passa attraverso varie tappe che vanno dalla iniziale sottoscrizione di protocollo d'intesa e accordi di programma fino alla formale costituzione del GAL con atto costitutivo sottoscritto in data 15 maggio 2003.

Con la candidatura del GAL alla nuova programmazione 2007-2013 la società ha ampliato la compagine sociale passando da 20 a 60 soci con l'adesione anche del Comune di Massafra, per cui comprende tutti e sette i comuni del versante occidentale della provincia di Taranto.

Il nuovo Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 17.11.2009 (atto notaio Renato Frascolla repertorio 1270 fascicolo 670).

Il Comune di Ginosa ha aderito con DCC n. 11 del 13.03.2003 e detiene una quota di partecipazione pari ad € 6.700,00.

Capitale sociale pari ad € 127.639,84.

Componenti del Consiglio di Amministrazione n. 15 tra i quali il Sindaco del Comune di Ginosa – trattamento economico lordo di € 30,00 per seduta.

I dipendenti sono cinque più due figure con contratto di consulenza.

Codice fiscale: 02467740730

Numero REA: 148100

L'art. 2 dello Statuto prevede che la società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) previsto dalla normativa comunitaria 94/C – 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 180/48 del 01.07.1994 e ss.mm.ii., tutti gli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) nell'ambito del programma Leader plus della Regione Puglia, del Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013 e tutti gli interventi in genere da programmi di sviluppo locale P.S.L. nell'ambito di programmi di Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e con i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Tra i settori nei quali la società opera si possono citare a titolo esemplificativo l'animazione e promozione dello sviluppo rurale, l'assistenza tecnica allo sviluppo, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, la valorizzazione della commercializzazione dei prodotti, la raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali.

Bilanci ultimi tre esercizi approvati

Risultato esercizio al 31.12.2011: - 907,00

Risultato esercizio al 31.12.2012: + 827,00

Risultato esercizio al 31.12.2013: + 2.521,00

La partecipazione è da ritenersi sicuramente di pubblico interesse in quanto la società espleta specifiche funzioni di interesse generale per la collettività dirette al sostegno e alla valorizzazione socio-economico del territorio, finalità

rientrante sicuramente tra quelle istituzionali proprie degli Enti Locali anche ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto il numero degli amministratori sia superiore al numero dei dipendenti, l'Amministrazione Comunale, come riportato nella direttiva del Sindaco del 30.03.2015, ritiene che ciò non possa comportare automaticamente l'applicazione del criterio di cui alla lettera b) ultimo periodo del comma 611 legge 190/2014 in considerazione del fatto che gli amministratori non percepiscono un vero e proprio compenso ma solo la somma di € 30,00 per seduta a titolo di mero rimborso spese.

Di seguito si riportano i dati relativi ai bilanci 2011, 2012 e 2013.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 907	827	2.521

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	42.387	34.562	21.508
C) Attivo circolante	1.785.475	2.576,13	2.681.505
D) Ratei e Risconti	6.350	26.569	17.629
Totale Attivo	1.834.12	2.637.744	2.720.642

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	99.632	100.459	102.980
B) Fondo per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	2.446	4.953	7.956
D) Debiti	44.420	74.645	99.583
E) Ratei e Risconti	1.687.714	2.637.744	2.510.123
Totale Passivo	1.834.12	2.637.744	2.720.642

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	296.427	442.027	503.231
G) Costi di produzione	296.035	442.335	503.288
Differenza	392	-308	- 57
H) Proventi e oneri finanziari	1.960	1.182	2.726
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
J) Proventi ed oneri straordinari	109	1	- 1
Risultato prima della imposte	2.461	875	2.668
Imposte	3.368	48	147

FARMACIA COMUNALE DI GINOSA S.r.l. – P.IVA C.F. 02597620737

La società è stata costituita con notarile del 09.02.2006, repertorio n.27733 rogato dal notaio Dott. Marco Monti in Laterza, in esecuzione alla D.D. crono g.le 123 del 09.02.2006 e ha sede in Ginosa alla Via M. d'Ungheria n. 55/57.

Il capitale sociale di € 20.000,00 è stato interamente versato all'atto della costituzione

La società "Farmacia Comunale di Ginosa Srl" è di proprietà del comune di Ginosa che detiene una quota del 49%, mentre la restante quota del 51% è detenuta dal socio privato che è stato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e riveste il doppio ruolo di socio finanziario e operativo in quanto è tenuto all'obbligo della prestazione professionale di farmacista (art. 7 dell'atto costitutivo).

La farmacia comunale nasce a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge 475/1968 in merito alla gestione della sede farmaceutica n. 5 di Ginosa istituita con provvedimento della DGR n. 1752 del 15.04.1997 esercitato dall'Ente con D.C.C. n. 97 del 18.11.1997.

Con Delibere di Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2004, n. 25 del 29.06.2005 e n.230 del 29.7.2005 l'Ente ha individuato la modalità di gestione della farmacia comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68, nella formula della società a capitale misto pubblico privato ed in particolare la forma della s.r.l. con prevalente capitale privato (51%); nei citati provvedimenti sono stati stabiliti gli aspetti essenziali dell'atto costitutivo, dello statuto, è stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione del socio privato operativo mediante procedura ad evidenza pubblica e approvato lo schema del contratto di servizio. Con D.D. crono g.le n. 848 del 12.12.2005 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Dott.ssa Sara Montesano.

Il comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società "mista" Società Farmacia Comunale Srl con contratto di servizio del 09.02.2006 sottoscritto in sede di costituzione della società e allegato all'atto costitutivo.

La gestione è stata affidata fino al 31.12.2050 ovvero fino al termine della durata della società.

L'oggetto della società è "la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Ginosa" e svolge specifiche funzioni di interesse generale per la collettività in quanto eroga servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari, nel rispetto delle norme vigenti nel

settore farmaceutico (commercio, preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, anziani e ammalati ecc. - art. 3 dell'atto costitutivo).

A tal proposito occorre precisare che in tal senso si è più volte espressa la magistratura contabile negli ultimi anni, a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia di società partecipate (cfr. Corte Conti Marche: Delib. N. 57/2013/PAR, Delib. N. 25/2014/PAR; Corte dei Conti Puglia Delib. N. 195/PRSP 2014); la Corte dei Conti infatti ha espressamente escluso l'applicazione delle norme in materia di dismissione di società partecipate per le farmacie comunali anche in ragione dell'impianto generale della L. n. 475/1968, la quale ha inteso valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (cfr. Corte dei Conti Lombardia Delib. n. 70/2011/PAR).

Nel quadro di queste peculiari avvertenze, l'attività di gestione della farmacia comunale si può configurare quale servizio pubblico essenziale munito di tendenziale rilievo economico, che tuttavia il legislatore ha sistematicamente escluso dalla disciplina di liberalizzazione introdotto per i servizi pubblici locali a rilevanza economica; pertanto i comuni, attraverso la gestione del servizio farmaceutico a mezzo di società, sembrano assicurare l'erogazione di un servizio che integra un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, (cfr. anche Consiglio di Stato sentenza n. 00729/2013 REG.PROV.COLL.) con la conseguenza che la garanzia di livello essenziale di assistenza e sociale dovrebbe integrare la *conditio sine qua non* prevista dall'art. 1 comma 611 lett. a).

Ciononostante, l'Amministrazione Comunale, in riferimento agli obblighi imposti dalla Legge di Stabilità per il 2015 che obbliga a ridurre o contenere le partecipazioni legittimamente detenute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, a seguito di una valutazione che rimane di competenza esclusiva di ogni ente locale circa la dismissione o il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, come riportato nella direttiva del Sindaco del 30.03.2015, ritiene che la partecipazione societaria pari al 49% nella Farmacia comunale di Ginosa Srl, *non sia indispensabile, al perseguimento delle(...) finalità istituzionali dell'Ente.* (Cfr. Relazione Commissario Cottarelli, parere di R. Camporesi del 27.01.2015 –Diritto dei Servizi Pubblici, Linee guida redatte dall'Anci –Invitalia seminario del 26.03.2015).

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa in quanto pari al 49%, ed avendo il Comune di Ginosa la titolarità della stessa si riportano i dati economico finanziari e sulla gestione amministrativa degli ultimi tre anni:

Numero degli Amministratori:

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri di cui:

- **n. 2** (componenti) nominati dal Comune di Ginosa ai quali non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 16 dell'atto costitutivo, salvo i rimborsi spese sostenuti in ragione dell'incarico;
- **n. 1** (componente) nominato dal socio privato che corrisponde con il socio privato con obbligo della prestazione accessoria di farmacista (art. 7 dell'atto costitutivo) che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; egli è responsabile del suo regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali; pertanto nel 2014 ha percepito un compenso annuo di €35.820 [Conto Economico B) Costi della produzione 7) per servizi];

Numero Direttori:

Anni 2011 -2012-2013: **Nessun dipendente** con qualifica di direttore/dirigente

(il socio privato di maggioranza esercita la prestazione professionale di farmacista percependo un compenso annuo come indicato al punto precedente)

Numero Dipendenti:

Anno 2011 n. medio lavoratori in forza = 2,87

Anno 2012 n. medio lavoratori in forza = 3,04

Anno 2013 n. medio lavoratori in forza = 3,92

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
61.957,00	71.675,00	80.039,00

Fatturato		
2011	2012	2013
1.209.994,00	1.177.452,00	1.268.088,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	50.161,00	30.608,00	25.836,00
C) Attivo circolante	489.664,00	387.102,00	496.126,00
D) Ratei e Risconti	2.082,00	2.139,00	2.097,00
Totale Attivo	541.907,00	419.849,00	524.059,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	91.435,00	97.145,00	105.509,00
B) Fondo per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto	2.903,00	7.580,00	12.853,00
D) Debiti	447.569,00	315.124,00	405.697,00
E) Ratei e Risconti	-	-	-
Totale Passivo	541.907,00	419.849,00	524.059,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.259.597,00	1.282.900,00	1.332.283,00
B) Costi di	1.151.149,00	1.164.242,00	1.201.903,00

produzione			
Differenza	108.448,00	118.658,00	130.380,00
C) Proventi e oneri finanziari	-8.102,00	-7.475,00	-7.194,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-217,00	-85,00	888,00
Risultato prima della imposte	100.129,00	111.098,00	124.074,00
Imposte	38.172,00	39.423,00	44.035,00
Risultato d'esercizio	61.957,00	71.675,00	80.039,00

RELAZIONE RICOGNITIVA ECOLTURIST SCPA

In ossequio alla mail del Sindaco del 17.03.2015, avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", il Responsabile Area AA.GG. redige la presente relazione ricognitiva, limitata ovviamente alle notizie ed aspetti di competenza del suo ufficio e fermo restando le competenze di altre Aree (Area Finanziaria ed Area LL.PP. e Ambiente) per ulteriori aspetti ivi inclusi quelli relativi al contenuto dei bilanci ed ai presunti crediti vantati dall'Ecolturist nei confronti del Comune di Ginosa, che si ricorda sono connessi a servizi di competenza del Settore Tecnico (ora Area LL.PP. e Ambiente).

L'Ecolturist Scpa venne costituita per atto ricevuto dal notaio R. Leogrande in data 06.02.1993 rep. 79851 fasc. 15472.

Con atto notarile (Notaio Arcangelo Rinaldi) Repertorio n. 29984 Fascicolo n. 7934 del 21.12.1994 venne stipulata ra Comune di Ginosa ed Ecolturist Scpa la convenzione per l'affidamento alla predetta società della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di fognatura a Marina di Ginosa, dell'impianto di depurazione a servizio di Marina di Ginosa ed altri servizi e prestazioni indicati nell'art. 3 della convenzione, risolta a seguito dell'adozione della DCC n. 53 del 23.05.2000.

La quota di partecipazione del Comune di Ginosa è pari al 51% del capitale sociale (10.200 azioni ordinarie per un valore di € 52.632,00).

Capitale sociale pari ad € 103.200,00.

L'Ecolturist Scpa è stata messa in liquidazione nell'anno 2002 (DCC n. 04 del 18.01.2001 di autorizzazione al Sindaco) ed è stato nominato liquidatore l'Avv. Giuseppe Coda (compenso previsto di € 10.000,00).

Contenziosi in corso relativi all'Ecolturist Scpa in liquidazione.

1) ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE ASSEMBLEA ECOLTURIST 23 OTTOBRE 2001 APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2000.

La predetta deliberazione è stata annullata con sentenza n. 2494/2013 del Tribunale di Taranto trasmessa integralmente dall'Avv. Eda Lofoco con nota acquisita al prot. n. 22675 del 03.09.2014.

Dalla lettura della sentenza nonché dalla lettura della relazione dell'Avv. Eda Lofoco trasmessa con nota acquisita al prot. n. 23561 del 16.09.2013 si evincono le ragioni dell'impugnazione da parte del Comune di Ginosa che riguardano sia vizi di carattere formale che questioni di carattere sostanziale legate al fatto che erano state appostate in bilancio alcune voci relative a presunti crediti nei confronti del Comune di Ginosa inesistenti a giudizio dei Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Giovanna Equatore e del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi Traetta come indicato nella loro relazione prot. n. 14041 del 14.06.2001.

Lo stesso Collegio dei Revisori del Comune di Ginosa nel verbale del 14.06.2001 aveva ritenuto la proposta del bilancio esercizio 2000 non conforme alla legge per le motivazioni indicate nel predetto verbale.

2) GIUDIZIO ANNULLAMENTO DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ECOLTURIST APPROVAZIONE BILANCI ECOLTURIST 2001 E 2002 – TRIBUNALE TARANTO 2987/2004 R.G.

La prossima udienza, come comunicato dall'Avv. Eda Lofoco nella nota acquisita al prot. n. 22675 del 03.09.2014, è fissata al 04 dicembre 2015.

Le ragioni che hanno determinato il voto contrario del Comune di Ginosa e la conseguente impugnativa sono più o meno le stesse che avevano determinato l'impugnativa del bilancio esercizio 2000 come si evidenzia dalla lettura del verbale n. 51 del 22.04.2002 del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione del 24.04.2002 dei Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Giovanna Equatore e del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Luigi Traetta nella quale ancora una volta viene evidenziato l'appostamento nel progetto di bilancio di crediti verso il Comune di Ginosa a loro giudizio relativi a somme non dovute.

Con particolare riferimento alla voce "interessi per risarcimento danni (673.054,090) l' Avv. Eda Lofoco ha evidenziato che si tratta di una voce – compresa per la prima volta nel progetto di bilancio - che suscita diversi interrogativi (come si è giunti alla quantificazione di quell'importo, l'esatto titolo giuridico della pretesa, il fatto che manchi ogni indicazione in merito al presumibile valore di realizzo di tale credito e lo stesso è stato indicato a quello che sembra il suo valore nominale, contrariamente ai dettami di legge).

3) CORTE DI APPELLO DI LECCE – IMPUGNAZIONE ECOLTURIST SENTENZA N. 82/2009 DEL TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE DISTACCATA DI GINOSA.

Con sentenza n. 82/2009 il Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Ginosa ha condannato l'Ecolturist a pagare al Comune di Ginosa la somma di € 48.518,26 oltre interessi legali (e spese del giudizio quantificate in euro 8.976,80 di cui euro 508,00 per esborsi, 3.254,00 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge) a titolo di ripetizione di indebito per alcune somme versate dal Comune di Ginosa all'Ecolturist in relazione ai lavori ad essa affidati con contratto del 23 marzo 1999 e che il Direttore dei lavori aveva ritenuto invece non dovute nella sua relazione finale depositata in data 22 luglio 2005.

Nel giudizio dinanzi al Tribunale l'Ecolturist ha presentato una domanda riconvenzionale rivendicando il diritto ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di maggiori oneri per la gestione del depuratore ad essa affidata dal Comune di Ginosa.

Il Tribunale ha respinto la predetta domanda riconvenzionale per le motivazioni riportate nella sentenza e si ricorda che si tratta di uno dei presunti crediti verso il Comune di Ginosa riportati nei bilanci dell'Ecolturist che hanno determinato il voto contrario del nostro Ente (al riguardo il Giudice precisa nella sentenza 89/2009 che l'iscrizione in bilancio non costituisce certo la fonte di eventuali crediti).

L'Ecolturist ha impugnato dinanzi alla Corte di Appello la sentenza n. 82/2009 e l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata al giorno 07 gennaio 2015 come comunicato dall'Avv. Vincenzo Pizzulli – che difende gli interessi del Comune di Ginosa – con mail del 07 luglio 2014.

4) TRIBUNALE DI TARANTO – ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.

Il CO.PRO.LA – Consorzio di Produzione e Lavoro in Liquidazione Coatta Amministrativa ha attivato una procedura di sequestro conservativo dei crediti a sua dire vantati dalla Ecolturist verso i terzi fino alla concorrenza di € 1.982.705,00. Il Comune di Ginosa si è costituito in giudizio producendo la DGC n. 412 del 14.12.2010 nella quale viene dato atto che non risultano debiti del Comune stesso nei confronti dell'Ecolturist scpa.

Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 22.02.2011, ha sospeso la procedura esecutiva sino all'esito dell'instaurando procedimento ex art. 548 c.p.c.

Il CO.PRO.LA. ha pertanto citato in giudizio il Comune di Ginosa dinanzi al Tribunale di Taranto per l'accertamento dell'obbligo del terzo ed in particolare perché venga accertato il credito di € 1.844.860,00 che Ecolturist vanterebbe nei confronti del Comune di Ginosa di cui € 593.657,00 quale totale crediti fatturati ed € 1.251.203,00 quale totale crediti da fatturare.

Tali presunti crediti sono indicati nell'atto di citazione ex art. 548 c.p.c. e per lo più sono riferiti a quelli già descritti nei punti sopra riportati.

Come comunicato con mail del 7 luglio 2014 dall'Avv. Vincenzo Pizzulli – che difende gli interessi del nostro Ente – il CTU Dott. Marco Parisi ha confermato le tesi difensive del Comune di Ginosa ritenendo che "la sentenza 82/2009 appare risolutiva dei rapporti economici tra le parti e comunque capace di definire i crediti vantati dalla Ecolturist nei confronti del Comune di Ginosa se non inesistenti (stante il giudizio di appello) almeno di natura non certa non liquida e non esigibile".

Il riferimento è a quei contenziosi che vedono direttamente parte in causa il Comune di Ginosa, non sapendo quest'ufficio se siano in corso contenziosi tra Ecolturist Scpa ed altri soggetti.

APPROVAZIONE BILANCI

Anche a seguito della nota del Sindaco prot. n. 15812 del 10.06.2014 e dell'incontro che si è tenuto presso il Comune di Ginosa in data 08.07.2014,, il liquidatore ha convocato l'Assemblea Ordinaria per il 22.12.2014 in prima convocazione

e per il 23.12.2014 in seconda convocazione per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2000, 2010, 2011, 2012 e 2013 nonché per la destinazione del risultato di esercizio.

Dall'esame del verbale dell'Assemblea del 22.12.2014, depositato in data odierna dal liquidatore con nota del 27.03.2015, risulta un rinvio a data da destinarsi per alcune questioni procedurali sollevate dal legale rappresentante della Coop. La Provvidenza, nonché, come comunicato dal liquidatore in detta nota, in attesa di perfezionare la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea è stata convocata per il 28 aprile 2015 in prima convocazione e per il 29 aprile 2015 in seconda convocazione come risulta dall'avviso di convocazione pervenuto in data 30.03.2015 ed acquisito al prot. n. 7444 del 31.03.2015, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina di tre membri effettivi del Collegio Sindacale, di cui uno Presidente;
- 2) Nomina di due membri supplenti del Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali.

In data 18.03.2015 quest'ufficio ha chiesto tramite PEC all'Avv. Coda di relazionare sullo stato della liquidazione a seguito della direttiva sindacale del 17.03.2015; ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del liquidatore.

PIANO OPERATIVO CESSIONE QUOTA PARTECIPAZIONE FARMACIA COMUNALE DI GINOSA SRL

Ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 si riportano le modalità ed i tempi di attuazione della cessione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Ginosa nella società Farmacia Comunale di Ginosa srl:

AZIONE	TEMPI STIMATI
Affidamento incarico per perizia giurata di stima del valore della quota di partecipazione dell'Ente	31.05.2015
Presa d'atto da parte della Giunta Comunale del valore stimato da perito incaricato e direttive per la gara	Entro 15 giorni dalla consegna della perizia di stima
Gara per la cessione della quota di partecipazione fatto salvo il diritto di prelazione previsto dall'art. 7 dell'atto costitutivo della società	Pubblicazione bando e atti di gara entro il 30.06.2015
Conclusione gara	Termini previsti dal Codice dei Contratti – in via presuntiva 120 giorni dalla pubblicazione del bando di gara (31.10.2015)
Comunicazione prevista dall'art. 7 dell'atto costitutivo per l'esercizio del diritto di prelazione	Entro 5 giorni dalla conclusione della gara (si precisa che il socio privato ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione)
Stipula atto notarile di cessione della quota	Presumibilmente 31.12.2015

Il sopra riportato piano operativo e relativo cronoprogramma è subordinato all'approvazione del presente Piano di razionalizzazione da parte del Consiglio Comunale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Vito De Palma

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data - 9 APR 2015 per restarvi per 15 gg. consecutivi ed è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari con nota prot. n. 8368 del - 9 APR 2015

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 23 fasciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li - 9 APR 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli

N. Bonelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. N° 267 del 18/08/2000

- **CHE** la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data - 9 APR 2015 al n. _____

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31 MAR 2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile Art 134, comma 4, T.U.E.L. N° 267 del 18.08.2000

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Sede Municipale, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli